



# COMUNE DI VILLASIMIUS

*Provincia Sud Sardegna*

P.zza Gramsci, 10 – 09049 – CF. 80014170924 – TEL. 07079301 – protocollo.comunevillasimius@legalmail.it

---

Prot. n. 7358

## ORDINANZA N. 27 DEL 11/06/2020

OGGETTO: Norme di salvaguardia ambientale delle Spiagge di Punta Molentis, Riu Trottu e Porto Sa Ruxi

### IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza sindacale n° 26/2020 recante le misure specifiche per le attività economiche e ricreative da svolgersi nel Comune di Villasimius, contenente disposizioni relative alle misure di contingentamento dovute alla pandemia da COVID-19;

**VISTA** l'ordinanza n. 27 del 02/06/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna riportante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**RICHIAMATE** le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020 emanate dalla conferenza delle Regioni e Province autonome nonché l'ordinanza n. 27 del 02/06/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in materia di prevenzione e contenimento da Covid-19 e , nello specifico:

*"Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).*

*Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.*

*Per quanto riguarda le spiagge libere, adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.*

*È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.*

*Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale";*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a), dello Statuto comunale, è finalità istituzionale del Comune di Villasimius la tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio, anche favorendo un razionale sviluppo turistico che salvaguardi il patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico;

**PRESO ATTO** che nel territorio di Villasimius ricade il sito di importanza comunitaria Isola dei Cavoli Serpentara, Punta Molentis e Campolungu ITB040020 e nella ZPS Capo Carbonara Stagno di Notteri e Punta Molentis ITB 043028 approvato con decreto dell'Assessorato Difesa Ambiente e il territorio di Villasimius fa inoltre parte dell'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" che ha tra le finalità istitutive prioritarie la salvaguardia di habitat e specie di interesse conservazionistico;

**CONSTATATO** che nel territorio di Villasimius, in particolar modo due spiagge che ricadono all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" necessitano di una specifica tutela, sia per i motivi di erosione costiera (Porto Sa Ruxi) sia per l'elevata fruizione turistica (Punta Molentis e riu Trottu);

**APPURATO** che è necessario attuare le seguenti misure di salvaguardia per la conservazione dell'ambito marino costiero nelle spiagge di Punta Molentis, Riu Trottu e Porto Sa Ruxi;

## **Spiaggia di Punta Molentis e Riu Trottu**

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n° 82 del 5 Luglio 2012 in cui veniva definito il carico massimo antropico della spiaggia di Punta Molentis e Riu Trottu;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16/07/2015 con la quale si autorizzava, sperimentalmente, l'accesso presso gli arenili sia di Punta Molentis che Riu Trottu nella misura di presenze in totale e in contemporanea al fine di ridurre il carico antropico istituendo un'area di sosta a pagamento senza custodia dei veicoli prevedendo un numero di ingressi giornalieri pari a 600 utenze (200 auto) elevabile a 300 stalli auto nel mese di agosto;

**VISTA** la delibera di Giunta n. 93 del 23/05/2019 con la quale è stata individuata per il periodo giugno 2019 - settembre 2019 l'area in località "Punta Molentis" da destinare a parcheggio a pagamento, esclusa la custodia, prevedendo 200 stalli di sosta;

**CONSIDERATO** che l'arenile della spiaggia di Punta Molentis nella stagione balneare 2019 ha subito una forte riduzione dello spazio fruibile a causa delle mareggiate verificatesi nei mesi precedenti ma che durante l'inverno dell'anno 2019 e la primavera dell'anno 2020 i fenomeni naturali hanno riportato la spiaggia nelle sue condizioni preesistenti;

**RITENUTO** di dover disciplinare in maniera più articolata e puntuale l'accesso alla spiaggia di Punta Molentis al fine di tenere sotto costante monitoraggio il numero dei fruitori della stessa oltre che per una questione ambientale di tutela del sito e per l'incolumità delle persone che vi hanno accesso, garantendo alle stesse spazi adeguati consentendo l'accesso a massimo **500** persone in applicazione del principio Europeo di precauzione e proporzionalità, inclusive dei fruitori provenienti via terra e via mare della spiaggia libera e dei fruitori della concessione demaniale;

**RITENUTO** altresì di dover disciplinare in maniera più articolata e puntuale l'accesso alla spiaggia di Riu Trottu al fine di tenere sotto costante monitoraggio il numero dei fruitori della stessa oltre che per una questione ambientale di tutela del sito e per l'incolumità delle persone che vi hanno accesso, garantendo alle stesse spazi adeguati consentendo l'accesso a massimo **150** persone in applicazione del principio Europeo di precauzione e proporzionalità, inclusive dei fruitori provenienti via terra e via mare della spiaggia libera;

**RITENUTO** di dover favorire l'accesso alla spiaggia sia via terra e via mare tenendo presente che l'accesso via mare sarà regolamentato con un successivo atto;

**ATTESO** che l'accesso alle spiagge di Punta Molentis e Riu Trottu avviene oltre che dal parcheggio a pagamento unico (varco attualmente controllato), anche dal mare tramite mezzi nautici e inoltre con accesso pedonale attualmente non soggetto a controllo;

## **Spiaggia di Porto Sa Ruxi**

**CONSIDERATO** che l'arenile della spiaggia di Porto Sa Ruxi da oltre un quinquennio ha subito una forte riduzione dello spazio fruibile a causa dell'erosione costiera;

**RITENUTO** di dover disciplinare in maniera più articolata e puntuale l'accesso alla spiaggia di Porto Sa Ruxi al fine di tenere sotto costante monitoraggio il numero dei fruitori della stessa oltre che per una questione ambientale di tutela del sito e per l'incolumità delle persone che vi hanno accesso, garantendo alle stesse spazi adeguati consentendo l'accesso a massimo **450** persone in applicazione del principio Europeo di precauzione e proporzionalità, inclusive dei fruitori provenienti via terra e via mare della spiaggia libera e dei fruitori della concessione demaniale;

**RITENUTO** di dover favorire l'accesso alla spiaggia sia via terra e via mare tenendo presente che l'accesso via mare sarà regolamentato con un successivo atto;

**ATTESO** che l'accesso alla Spiaggia Porto Sa Ruxi avviene oltre che dal parcheggio a pagamento unico (varco attualmente controllato), anche dal mare, seppur in maniera irrilevante tramite mezzi nautici;

#### **Per le spiagge in oggetto della presente ordinanza**

**DATO ATTO** che attualmente il controllo dei parcheggi è affidato alla Villasimius s.r.l. società interamente partecipata del Comune e che il parcheggio insiste su una proprietà privata per cui la stessa società ha stipulato contratto di locazione;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del Contratto di servizio rep. com. n. 25/2020 per l'affidamento dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento e di attività di supporto nella Z.T.L., stipulato tra il Comune di Villasimius e la Villasimius s.r.l. che prevede, per motivi di pubblico interesse, la facoltà dell'Amministrazione di modificare la tipologia del servizio di parcheggio;

**CONSIDERATO** che il varco principale da cui si accede alle spiagge in oggetto alla presente ordinanza sia in macchina che a piedi deve essere costantemente monitorato ed è quindi necessario dare incarico alla società Villasimius s.r.l. affinché dia indicazioni in tal senso al personale;

**VISTE** le Direttive Comunitarie vigenti sui SIC e le ZPS;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti locali);

#### **ORDINA**

a far data dal 12 giugno 2020 nel territorio di Villasimius, sino ad ulteriori disposizioni e fatte comunque salve ulteriori disposizioni di legge relative al contrasto e alla prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 e alla tutela dell'ambito marino costiero nelle spiagge di Punta Molentis, Riu Trottu e Porto Sa Ruxi:

- deve essere mantenuta la superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone o altri sistemi di ombreggio, indipendentemente dalla modalità di posizionamento sulla spiaggia per file orizzontali o a rombo;
- le attrezzature di spiaggia (quali, ad es. lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone o di ombreggio, devono essere distanziate di almeno 1,5 m;
- è vietata la pratica in spiaggia e in acqua di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
- divieto assoluto di assembramento in acqua e sull'intera area dei litorali, ivi incluse la battigia e le zone d'ombra;
- gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (quali, ad es. racchettoni) o in acqua (quali, ad es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste nella presente ordinanza per il numero di accessi nelle spiaggia di Punta Molentis (500 persone totali), Riu Trottu (150 persone totali) e Porto Sa Ruxi (450 persone), inclusive, per ogni spiaggia, dei fruitori delle spiagge libere e dei fruitori delle concessioni demaniali;

Sono demandati ai corpi di Polizia il rispetto delle norme, delle misure disposte o richiamate nella presente ordinanza nonché la vigilanza e il controllo delle modalità di svolgimento delle attività e contingentamento degli accessi.

#### **AVVERTE**

le disposizioni normative, regolamentari, di protocolli o linee guida richiamate in premessa, seppur non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del

presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e comunque secondo quanto disposto con la deliberazione G.M. n. 76 del 27/06/2013;

nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali che non assicurino adeguati livelli di protezione determina comunque la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

#### DISPONE

- di emanare, in relazione alle condizioni eventualmente mutate delle spiagge in oggetto determinate da fenomeni naturali, successivo atto di modifica delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- di dare informazione del presente provvedimento all'albo pretorio telematico e sul sito internet istituzionale del Comune di Villasimius e nel sito istituzionale dell'Area Marina Protetta "Capo Carbonara";
- di rendere nota la presente ordinanza attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Cagliari e, per gli ambiti di propria competenza, agli organi di polizia ai quali è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove si ravvisino le condizioni di procedibilità a:
  - Comando Polizia Locale di Villasimius
  - Ufficio demanio del Comune di Villasimius
  - Area Marina Protetta Capo Carbonara
  - Comando Carabinieri Stazione di Villasimius
  - Compagnia Carabinieri San Vito
  - Tenenza Guardia di Finanza Muravera
  - Capitaneria di Porto di Cagliari
  - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Di provvedere alla gestione degli ingressi sia pedonali che con mezzi a motore avvalendosi della società in house Villasimius SRL;

#### COMUNICA

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Villasimius.

Il Sindaco  
Gianluca Dessì

